



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

		Oggetto
Composta da:		Cittadini stranieri
Dott. Vittorio Ragonesi	- Presidente -	Opposizione a proroga
Dott. Francesco Antonio Genovese	- Consigliere -	trattenimento nel C.I.E.
Dott. Andrea Scaldaferrì	- Consigliere -	R.G.N.
Dott. Giacinto Bisogni	- Rel. Consigliere -	Cron.
Dott. Maria Acierno	- Consigliere -	Rep.
ha pronunciato la seguente		Ud. 11/11/16

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Gianluca Vitale che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. gianlucavitale@pec.ordineavvocatitorino.it e al fax n. 011/4308909;

- ricorrente -

nei confronti di

Questura di Torino e Ministero dell'Interno;

- intimati -

2016 avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino emesso all'udienza del 23 gennaio 2016, nel procedimento n.

9735
B.S.S.P.



R.G. .

Rilevato che in data 22 settembre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che

1. Il Giudice di pace di Torino, su istanza della Questura ha prorogato, con decreto emesso all'udienza del 23 gennaio 2016, di ulteriori trenta giorni, il trattenimento di presso il C.I.E. "Brunelleschi" di Torino, ritenendo fondate le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.
2. Ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998.

Ritenuto che

3. Il ricorso appare palesemente infondato perché la proroga del trattenimento è stata richiesta e concessa in relazione all'attesa delle informazioni richieste alla Ambasciata afghana in Italia ai fini dell'identificazione del ricorrente.
4. Sussistono pertanto le condizioni per la discussione del ricorso in camera di consiglio e la sua dichiarazione di inammissibilità o il rigetto se il Collegio condividerà la presente relazione.



La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 novembre 2016.

Dispo

Il Presidente
Vittorio Ragonese

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Oddo

DEPOSITO IN CANCELLERIA
17 GEN 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Oddo